

Rami danni. Novità dal Ddl sviluppo

Polizza «lunga» premio scontato

Raffaele Pellino

La durata di un contratto di assicurazione è rimessa alla libera determinazione delle parti. Per i contratti dei rami danni, una prassi di mercato largamente diffusa negli anni passati ha visto la consistente diffusione di contratti di durata pluriennale. Una spinta considerevole allo sviluppo di questa pratica è stata data dalle strategie organizzative delle strutture addette alla vendita dei contratti: l'acquisizione di contratti di durata pluriennale era spesso remunerata dalle imprese con provvigioni ragguagliate alla durata di tali contratti, il che consentiva di finanziare efficacemente la filiera degli addetti alla produzione (subagenti e produttori).

In un mercato organizzato in questo modo, intervenne la legge 40 del 2 aprile 2007 (di conversione del cosiddetto decreto Bersani 2), norma che modificando l'articolo 1899 del Codice civile in tema di durata dell'assicurazione, introdusse la facoltà per il contraente di recedere a ogni scadenza annuale da un contratto di assicurazione contro i danni di durata poliennale, senza onere e con un preavviso di 60 giorni. Questa disposizione si applica ai contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge 40 (3 aprile 2007), mentre per i contratti stipulati prima, la facoltà di recesso può essere esercitata alla condizione essenziale che «il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni», ossia che siano state regolarmente pagate almeno tre annualità di premio.

Su questo quadro normativo è intervenuta la nuova disposizione contenuta all'articolo 21 (iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi) del Ddl recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» approvato in via definitiva e in attesa

Il quesito

La mia polizza per la casa sta per scadere. Posso continuare a chiedere un rinnovo annuale o siamo tornati alla durata poliennale? E per la Rca? Ho sentito che vincolandosi per più anni sarebbe possibile ottenere sconti. È vero?

Lettera firmata

di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La norma ha introdotto, in alternativa a una copertura di durata annuale (che, comunque, resta), la possibilità di stipula di contratti di durata poliennale a condizione che venga riconosciuta «una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale».

In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Si introduce, quindi, nel sistema delle polizze la possibilità di stipulare anche contratti di lunga durata rescindibili solo dopo il decorso del quinto anno, a fronte di uno sconto sul corrispettivo della copertura. Queste disposizioni, che modificano in parte ancora una volta l'articolo 1899 del Codice civile si applicano alle polizze danni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge. Sono escluse dall'applicazione di questa regola le polizze vita (articolo 1899, ultimo comma).

Le assicurazioni Rc auto, facendo parte dei rami danni, potrebbero rientrare, in questa disciplina. Sta di fatto, comunque, che i contratti di questo settore sono di norma stipulati per durata annuale o inferiore a un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

